

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 93/CGF – RIUNIONE DEL 12 NOVEMBRE 2010

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'U.C. SAMPDORIA S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE POZZI NICOLA SEGUITO GARA CESENA/SAMPDORIA DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 65 del 02.11.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 2.11.2010, ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva al calciatore Pozzi Nicola.

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell'incontro Cesena/Sampdoria del 31.10.2010, il collaboratore della Procura Federale, sentiva profferire dal Pozzi, all'interno degli spogliatoi, un'espressione blasfema.

Avverso tale provvedimento l'U.C. Sampdoria ha preannunziato reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 2.11.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 3.11.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'U.C. Sampdoria S.p.A. di Genova, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. STEFANO OSTI (DIRIGENTE A.C. SIENA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL RICORRENTE FINO AL 22.11.2010 SEGUITO GARA SIENA/FROSINONE DEL 6.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 36 del 7.11.2010)

Il signor Stefano Osti (dirigente della società A.C. Siena S.p.A.) ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 36 del 7.11.2010, con la quale è stata comminata, seguito gara Siena/Frosinone del 6.11.2010, la sanzione dell'inibizione fino al 22.11.2010 *“per aver, al 42° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato degli Ufficiali di gara rivolgendo reiteratamente espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”*.

Il reclamante ha chiesto, in via principale, l'annullamento della sanzione e in via subordinata, una sanzione meno afflittiva della inibizione o in via ancor più subordinata che venga congruamente ridotta.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti degli Ufficiali di gara, tenuto conto del particolare contesto in cui è avvenuto il fatto e delle parole pronunciate che, sia pure irriguardose, non rivestono carattere di particolare gravità o minaccia, accoglie in parte il ricorso ritenendo equo ridurre la sanzione dell'inibizione a tutto il 15.11.2010.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Stefano Osti riduce la sanzione inflitta all'inibizione fino a tutto il 15.11.2010.

Dispone restituirsi taxa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 21 dicembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete